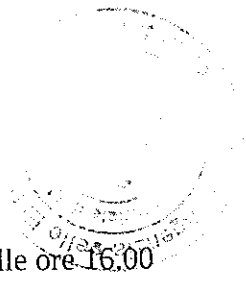


VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI
ASSOCIAZIONE MONDO SOLIDALE
del 31-03-2021



Si riunisce l'Assemblea dell'Associazione Mondo Solidale in data 31-03-2021 alle ore 16.00 presso la sede di Massa in Via Cavour 57 con il dovuto distanziamento sociale; Dopo un attento controllo, viene dichiarato raggiunto il numero legale dell'assemblea.

- 1) Approvazione bilancio 2020.
- 2) Variazione statuto associazione.
- 3) Varie ed eventuali.

Prende la parola la Presidente Bruna Vita e racconta il lavoro svolto dall'Associazione durante l'anno 2020 in piena pandemia covid, dove i volontari dell'Associazione hanno svolto anche a distanza e con l'aiuto dei social una vera attività di promozione sociale in unione alla Cooperativa Mondo Solidale Massa .

1) Approvazione del bilancio 2020. Chiarini Giovanna e Monica Marchini espongono la relazione del bilancio le varie voci relative alle entrate (quote, raccolte fondi, 5 per mille) le voci relative alle uscite e spese varie del c/c tenuto presso Banca Etica.
L'Assemblea vota all'unanimità ed approva il bilancio.

2) Lettura del vecchio statuto e delle piccole variazioni in apporto al nuovo deposito presso agenzia delle entrate. Le variazioni sono piccole e interessano la sede dell'associazione e le tempistiche di convocazione assemblea e consiglio, di tutto ciò si allega copia al presente verbale.
L'Assemblea vota all'unanimità ed approva le variazioni apportate allo statuto.
L'assemblea termina alle ore 17.30

La segretaria
Baldini Sabrina

La Presidente
Vita Bruna

STATUTO
MONDO SOLIDALE APS

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale "MONDO SOLIDALE APS" con sede legale nel Comune di Massa, da ora in avanti indicata con il termine "Associazione".

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo, finalità, attività e azioni

L'Associazione - apartitica, senza fini di lucro e che si identifica nella propria carta dei valori - persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- contribuire, sia a livello locale che internazionale, alla nascita di un nuovo modello di sviluppo, che coniughi economia, etica, rispetto per la dignità dell'uomo e salvaguardia dell'ambiente;
- contribuire alla rimozione della disparità nell'attuale modello di economia globale, promuovendo la globalizzazione dei diritti, con particolare attenzione alle fasce più povere del mondo;
- promuovere la consapevolezza dell'interazione fra piano locale, nazionale e mondiale della cittadinanza;
- promuovere la cittadinanza attiva e responsabile attraverso la proposta di stili di vita e di consumo consapevoli;
- costruire attraverso il commercio legami tra persone di tutte le culture, rovesciando la logica competitiva del vivere per consumare in consumare per vivere.

A tali fini l'Associazione potrà svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

v) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la migliore realizzazione delle suddette finalità e attività, l'Associazione intende:

- stampare e divulgare materiale d'informazione, bollettini, documenti, pubblicazioni, produrre audiovisivi e tutto quanto concerne gli scopi dell'Associazione;
- curare la formazione dei soci;
- curare iniziative tipo seminari, conferenze, incontri, manifestazioni di divulgazione e informazione sul problema della globalizzazione dei diritti, nella prospettiva che la strada verso lo sviluppo comune, sia del Sud che del Nord del mondo, debba fondarsi prevalentemente sulla attivazione delle energie, sociali e economiche, favorendo in particolare il commercio equo e solidale come modalità di relazione e scambio;
- dare vita e partecipare a reti di associazioni e di singoli cittadini, collaborare con enti e istituzioni nella logica della democrazia partecipata;
- sostenere progetti, iniziative e raccolte fondi di cooperative sociali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, bancarie che il Consiglio Direttivo riterrà utili e connesse agli scopi sociali; stipulare accordi e convenzioni con enti, istituti e associazioni; prestare mutua assistenza; ricevere contributi, donazioni e atti di liberalità.

Art. 3

Patrimonio, entrate e divieto di scopo di lucro

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote e contributi dei soci che aderiscono all'Associazione;
- contributi pubblici e privati, eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività di interesse generale, ex art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore
- entrate derivanti da iniziative e attività di raccolta fondi ex art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione -- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate -- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini del comma precedente, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4

Soci

Possono diventare soci le persone fisiche, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividano ed intendano promuovere le finalità del presente statuto e che si impegnino al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

Si diventa soci presentando al Consiglio direttivo domanda scritta e sottoscrivendo la Carta dei Valori, pagando la quota di adesione stabilita annualmente dal Consiglio direttivo, previa approvazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro soci. Il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di socio può essere perduta per morte, recesso, per inosservanza del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione e per mancato pagamento della quota annuale. Le conseguenti decisioni sono prese dal Consiglio direttivo.

L'Associazione potrà avvalersi, oltre che dell'opera dei volontari, della collaborazione di esperti e consulenti con rapporti di subordinazione lavorativa o prestazioni accessoria occasionale o continuativa, oltre che di volontari in servizio civile, a norma dell'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dell'Associazione.
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- accedere a tutte le cariche sociali;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente statuto;
- esaminare i libri sociali attraverso una richiesta scritta e motivata al Presidente.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 5

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, se vengono superati i parametri previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione del Consiglio direttivo e del Presidente non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica è ricoperta a titolo gratuito.

Art. 6

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ed è l'organismo sovrano dell'Associazione.

Essa è convocata dal Consiglio direttivo nella sede dell'Associazione o in un'altra località del territorio regionale, mediante affissione, nella sede dell'Associazione e attraverso comunicazione personale mediante o posta elettronica, posta certificata o fax o lettera raccomandata, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, riportante il giorno, l'ora, la sede, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, e straordinariamente, ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o un terzo dei soci.

L'Assemblea elegge il Presidente e con votazione separata, il Consiglio direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- stabilisce il programma generale di attività;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera sulle modifiche del presente statuto e della carta dei valori e sull'eventuale destinazione degli utili di gestione nonché di fondi, riserve, e capitale durante la vita dell'Associazione (salvo la non possibilità di distribuzione);
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altro Ente del Terzo Settore;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti presenti o rappresentati. Ogni socio ha diritto ad un voto (sia esso persona fisica o ente diverso da persona fisica) e può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Per la validità dell'Assemblea

- in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Per la delibera relativa a modifiche statutarie, sarà necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è composto da 5 membri, compreso il Presidente. Nomina al suo interno un segretario.

I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; per tempi e modalità si fa riferimento al regolamento.

Qualora, per un motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto ed occorre procedere a rielezione. In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso Consiglio procede alla nomina, sino alla successiva Assemblea, del primo dei non eletti, in caso di lista esaurita procede alla cooptazione.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi sociali.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
2. l'ammissione all'Associazione dei nuovi aderenti e l'esclusione degli associati;
3. la predisposizione annuale del progetto del bilancio di esercizio;
4. la determinazione dell'entità della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo può dare incarico a suoi membri, ad altri soci di svolgere per conto dell'Associazione compiti connessi con gli scopi del presente statuto, delegando per lo specifico caso il potere decisionale e la conseguente responsabilità.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un consigliere. La convocazione è fatta mediante affissione o posta elettronica o fax o lettera raccomandata o posta certificata contenente l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare e spedita almeno tre giorni prima della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche senza convocazione purché sia presente la totalità dei membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da altro membro, all'uopo designato. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale chi presiede la riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8

Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronti a terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente deve essere aderente all'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile se possibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove ne ravvisi la necessità.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.

Art. 9

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 10

Bilancio di esercizio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio di esercizio che deve essere approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso:

- la sede, a disposizione dei soci, nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione;
- il Registro unico nazionale del terzo settore, entro il 30 giugno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 11

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 12

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13

Controversie fra soci

Per ogni controversia fra i soci è competente a decidere il Consiglio direttivo.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

3 1347 19/10/2022

0,00 **TZR22L001347000JJ**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZR

gm